



COMUNE DI MALESCO



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Ordinanza n. 16/23

Malesco, li 06.10.2023

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale sulla strada comunale della Valle Loana, per esecuzioni lavori asfaltatura/ripristini stradali.

II SINDACO

Preso atto della richiesta presentata il 06.10.2023, prot. 4859, dalla Ditta CO.GE.S S.r.l., atta all'emissione di apposita Ordinanza per regolamentare la circolazione viaria sulla strada comunale della Valle Loana, per esecuzioni lavori asfaltatura/ripristini stradali.

Sentite verbalmente e nel dettaglio le esigenze pratiche per lo svolgimento dei lavori;

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che si svolge;

Viste le Ordinanze n. 29/2020 del 17.10.2020 e n. 17/2021 del 23.08.2021;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante il testo del "Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada";

ORDINA

- Che dal 10.10.2023 al 13.10.2023 e dal 16.10.2023 al 20.10.2023 sia istituito il divieto di transito sulla strada comunale della Valle Loana, per esecuzioni lavori asfaltatura/ripristini stradali per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli di soccorso e delle forze dell'ordine
- Che il transito degli automezzi con massa a pieno carico eccedente le 12 tonnellate, per il raggiungimento delle vie interessate dai lavori, ed ubicate in Malesco capoluogo venga effettuato sul tracciato della nuova Circonvallazione di Malesco con tassativo rispetto delle Ordinanze n. 29/2020 del 17.10.2020 e n. 17/2021 del 23.08.2021.
- Tutta la segnaletica per la segnalazione del cantiere dovrà essere posizionata e conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2002 e dovrà essere posizionata e mantenuta costantemente in efficienza dalla Ditta CO.GE.S S.r.l., esecutrice dei lavori, che resta unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica sollevando il Comune di Malesco ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria;
- Restano a totale carico della Ditta CO.GE.S S.r.l., tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del Dlgs. 81/08 per le maestranze e tecnici nella esecuzione delle

attività a farsi, nonché del Decreto interministeriale del 22.01.2019, inerente l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, nonché quanto previsto nella presente Ordinanza, ai sensi dell'articolo 21 del C.d.S..

- La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica da parte della Ditta esecutrice dei lavori, con modalità e responsabilità di cui sopra.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. n. 1199/71), oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge n. 1034/71).

F.to IL SINDACO
(BARBAZZA Enrico)